



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLÌ

Tel 0543-63095

e-mail: fops040002@istruzione.it

casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it

C.F. 80004540409

Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell'Ufficio per fatturazione elettronica: **UFFPDX**



Prot. n. _____

Forlì'.2018

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/19

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2018, alle ore _____ presso l'Ufficio di Dirigenza del Liceo Scientifico Statale F.P. di Calboli di Forlì, sito in via Aldo Moro n. 13 47121 Forlì – FC, ai sensi del CCNL Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018 si sono riunite:

- Per la Parte Pubblica la Dott.ssa Susi Olivetti in qualità di Dirigente Scolastico
- Per la Parte Sindacale

Prof.ssa Maria Nazzarena Bartoletti CISL
Sig.ra Flavia Brunelli CGIL
Sig.ra Laura Bazzocchi CGIL

LE PARTI CONVENUTE

- Vista la Legge n. 300/1970;
- Visto il D. Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con le successive integrazioni e modifiche in particolare apportate dalla L. 4 marzo 2009, n. 15 e dal D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, D.L.141/2011, D.L.95 del 12 luglio 2012 convertito nella legge 135/2012;
- Visto il Ccnl 2006-2009 del personale del comparto scuola; in particolare, gli artt. 3,4,5, 6, 7 e 88 del suddetto contratto;
- Visto l'accordo integrativo nazionale del 1 ottobre 1999 concernente i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ata necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
- Vista l'intesa firmata dalle OO.SS. e dall'ARAN che disciplina le prestazioni minime di servizio durante l'astensione dal lavoro dei dipendenti del comparto scuola in attuazione della legge 146/90 e della legge 83/2000;
- Vista la sequenza contrattuale 8/4/2008 e 25/7/2008 (prevista dall'art. 62 del Ccnl 29/11/2007) che interviene sulla materia relativa agli incarichi specifici del personale ATA e sui compensi per il personale ATA e integra le indicazioni relative alle risorse per il fondo dell'istituzione;
- Visto il D. Legislativo 27/10/2009 n.150 ;
- Vista la Circolare Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 n.7;
- Vista la Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012;
- Vista la Legge 107/2015;
- Riconosciuto che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle relative responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività (*art. 3, comma 1 del Ccnl*);
- Riconosciuto che la contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte (*art.4/1 Ccnl*);
- Riconosciuto che la contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa (*art. 40, comma 3bis, D.Lvo 165/2001*);
- Convenuto che il sistema delle relazioni è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

- Visti i criteri generali espressi dal Consiglio d'Istituto;
- Visto il CCNL scuola 2018;
- Visto il PTOF dell'Istituzione,
- Vista la nota MIUR n.19270 del 28/09/2018 che assegna il MOF 2018/19;
- In attesa della riassegnazione delle economie al 31.08.2018;
- Visto che l'atto costitutivo del fondo dell'istituzione, integralmente recepito nel presente contratto, illustra le economie contrattate e non contrattate nel 2018/19;
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n33/2018 del 30.10.2018:

tra la delegazione di parte pubblica, le RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del Ccnl,
si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del “Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì.
2. Il presente contratto dispiega, una volta stipulato, i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse vengono negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti ed ha valore triennale per la sola parte normativa.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché i criteri per la determinazione della organizzazione dei servizi essenziali in caso di sciopero (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'edificio principale sito in Via Aldo Moro n.13 individuato in ragione delle effettive disponibilità, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza considerando il tempo necessario per raggiungere la sede di servizio.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurati in quanto servizi minimi essenziali la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. Per detta ragione rispettivamente n. 1 (una) unità di personale ausiliario e n. 1 (una) unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – criteri per la organizzazione dei servizi essenziali in caso di sciopero

1. Il numero delle unità necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Il Dirigente Scolastico individua il personale sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) Disponibilità individuale;
 - b) Rotazione di coloro che hanno garantito il servizio nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero stesso;
 - c) Sorteggio (in caso di adesione totale allo sciopero).

TITOLO TERZO – NORME COMUNI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

PERSONALE DOCENTE

Art. 14 Orario di lavoro- sostituzione colleghi assenti – permessi brevi

ORARIO DI LAVORO

1. Premesso che l'art.28, c.5 del CCNL del 29/11/2007, detta precise disposizioni in relazione all'orario obbligatorio di servizio per i docenti di ogni ordine e grado, il Dirigente scolastico comunica prima dell'avvio dell'attività didattica ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro, mentre in seduta collegiale, all'inizio dell'anno scolastico, vanno calendarizzate le attività funzionali all'insegnamento, come previsto dall'art. 29 del CCNL vigente.
2. L'orario individuale di lavoro comprende l'attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, e in uscita; è altresì orario di servizio l'attività di vigilanza durante l'intervallo.
3. L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno orario settimanale di ogni insegnante che potrà subire variazioni in base ad accordi condivisi e chiari fra le parti o in caso di obiettiva emergenza (quale, a titolo di esempio, l'assenza improvvisa di un collega).
4. La somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento, obbligatorie ed aggiuntive, non può superare le 9 ore quotidiane (ad eccezione dei viaggi di istruzione).
5. Le riunioni scolastiche pomeridiane debbono effettuarsi nel primo pomeriggio dei giorni non festivi, evitando possibilmente i giorni prefestivi; in via ordinaria non potranno protrarsi oltre le ore 19.00.
6. Nei casi straordinari in cui le riunioni si dovessero protrarre oltre l'orario e comunque non oltre le ore 20,00 si darà con congruo anticipo notizia al personale interessato.
7. In ogni caso la convocazione deve essere fatta 5 giorni prima con l'indicazione della presumibile durata, con esclusione di eventuali inderogabili urgenze.
8. Il permesso di non presenziare alle riunioni degli Organi Collegiali ai docenti è concesso dal Dirigente Scolastico, sulla base di motivazioni documentate, in assenza delle quali ai docenti stessi verrà applicata la ritenuta stipendiale, in misura proporzionale all'assenza, come da normativa vigente.

SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI

Nella procedura di sostituzione dei docenti temporaneamente assenti si procederà nell'ordine seguente:

- 1- docenti la cui classe non è presente in Istituto (per viaggi, visite di istruzione, ecc.), secondo l'orario di lavoro e suo utilizzo;
- 2- i docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore;
- 3- docente che deve recuperare permessi brevi,

4 -infine, se necessario, i docenti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare ore eccedenti a pagamento.

In tutte le fasi saranno utilizzati prioritariamente i docenti della classe, poi quelli della stessa disciplina del docente assente, e infine si adotterà il criterio della rotazione.

Quando le classi rimarranno scoperte, sarà necessario procedere:

- alla suddivisione degli alunni in classi limitrofe o parallele o in palestra in base alla capienza dell' aula;
- all'unione di più classi (da due a quattro) nell'aula multimediale per la visione di un filmato e/o in palestra per motivi di capacità ricettiva .

PERMESSI BREVI

Riferimenti normativi.

Art. 16 comma 1 CCNL 2007.

- Compatibilmente con l'esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per esigenze personali e a domanda, ai sensi dell'art. 16 comma CCNL del 2007 sono attribuiti brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore, i suddetti permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento.

- L'insegnante di scuola secondaria con 18 ore settimanali di lezione potrà quindi beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno scolastico (art. 16).
- Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio (art. 16).
- Il recupero avverrà in una o più soluzioni, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16).
- Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate (art. 16).
- L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio (art. 16). Dunque non si possono mettere ore a pagamento.

MODALITA' PER IL RECUPERO ORE GIA' USUFRUITE PER PERMESSI BREVI

- Di norma non avviene nel giorno libero.
- In caso di urgenza il preavviso e' di un giorno di anticipo e il docente è tenuto al recupero.
- In situazione di emergenza si richiede la disponibilità anche in giornata, nelle ore 2[^] 3[^] 4[^] 5[^].

SCAMBI ORARI

- Per effettuare uno scambio orario il docente deve compilare l'apposito modulo e lo deve presentare almeno 5 giorni prima all'ufficio personale.
- Lo scambio deve contemplare la restituzione dell'ora nella stessa classe da parte del docente che sostituisce.
- Non si può effettuare lo scambio nell'ora di ricevimento.

FERIE

- Per richiedere un giorno di ferie è necessario che il docente trovi sostituti, perché non è possibile pagare ore eccedenti sulle ferie, come sui permessi brevi.
- Per motivi organizzativi (ad es. incrocio con altre tipologie di assenze ...) la richiesta va presentata con congruo anticipo e, comunque, con non meno di 5 giorni lavorativi di anticipo, la concessione "formale" sarà comunicata con anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- I sostituti non possono essere compresi tra i nominativi a disposizione già in elenco per quella/e giornata/e e, quindi, le ore di sostituzione del collega in ferie non possono essere tolte dalle ore a disposizione che risultano nell'orario.
- Le ferie di volta in volta richieste dai docenti secondo quanto previsto dal CCNL, potranno essere concesse secondo i criteri e le limitazioni di seguito indicate:
 - a) di massima, esclusione della concessione di giorni di ferie a più di tre docenti nella stessa giornata;
 - b) nel caso di più richieste per lo stesso giorno, per ovvi motivi di equità, la precedenza, indipendentemente dal momento della richiesta, verrà data in primo luogo al docente che nell'ultimo triennio ha fruito del minore numero di giorni di ferie, in secondo luogo e/o che non ha avuta accolta la richiesta del giorno libero.
 - c) esclusione dei giorni in cui siano proclamati scioperi e dei periodi di inizio anno scolastico, di fine trimestre/pentamestre e di norma in giornate in cui siano programmate riunioni degli OO.CC..

Art. 15 – Collaborazioni plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

PERSONALE ATA

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo sentite preventivamente le disponibilità del personale.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) Specifica professionalità:

- b) Disponibilità espressa dal personale.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico che ne specifica la durata oraria. Il personale che ha effettuato le prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi 1 e 3 ha facoltà di chiedere all'Amministrazione il recupero compensativo (prioritariamente a fronte delle chiusure nei periodi di sospensione dell'attività didattica) o la liquidazione. L'Amministrazione valuterà l'accogliibilità della richiesta del dipendente in ragione del monte-ore acquisito e/o della disponibilità finanziaria utilizzabile per il pagamento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo.
 5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18,00 e comunque – di norma – con almeno 48 ore di anticipo; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Il personale si impegna a prendere visione delle comunicazioni pervenute a partire dalle ore 7,00 di ciascuna giornata per il personale ATA e dalle ore 8,00 per il personale docente.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto con particolare riguardo a quello telefonico, oltre gli orari indicati in caso di emergenza.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento e delineate nei progetti elaborati dai docenti referenti e soggetti ad approvazione del Consiglio d'Istituto;

Il fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente scolastico secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazioni alla parte sindacale a mezzo dell'atto costitutivo del fondo.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007

- | | |
|--|-------------------------------|
| € 81.018,39 lordo dip | € 107.511,43 lordo stato |
| b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva | |
| € 8.589,61 lordo dip | € 11.398,42 lordo stato |
| c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa | |
| € 4.134,81 | € 5.486,91 lordo stato |
| d) per gli incarichi specifici del personale ATA | |
| € 2.913,64 | € 3.866,40 lordo stato |
| e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | |
| € 536,22 | € 711,56 |
| f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | |
| € 6.039,57 lordo dip. | € 8.014,51 lordo stato |
| g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 | |
| € 11.363,35 lordo dip. | € 15.079,16 lordo stato |
| h) per la formazione del personale | € 0,00 |
| i) per l'alternanza scuola-lavoro | |
| | € 41.229,90 lordo oneri stato |

Per il presente anno scolastico i fondi, incluse le economie al 31.08.2018, sono riportati **nell'allegato A** al presente contratto.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica (assegnazione 2018/19) sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente €31.916,37 lordo dip. (77%) e per le attività del personale ATA € 9.533,46 lordo dip. (23%) alle quali vanno sommate le economie.
2. Le eventuali economie del Fondo 2017/18 mantengono il vincolo di destinazione previsto nella precedente contrattazione con eccezione degli incarichi specifici ATA che confluiscono nel FIS ATA.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto 33/2018, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate **nell'allegato B** al presente contratto unitamente agli ulteriori compensi.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto 33/2018, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano generale delle attività del personale ATA, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate **nell'allegato C** al presente contratto unitamente agli incarichi aggiuntivi.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base delle delibere del Consiglio d'istituto n. 60/2017 e 37/2018 relative al progetto alternanza scuola lavoro, le risorse sono destinate in parte al sostenimento di spese relative ad esperti esterni e ad altri costi relativi agli studenti,

in parti al riconoscimento dell'impegno professionale del personale docente e ATA nei percorsi di alternanza scuola lavoro come specificato nell'**allegato D** al presente contratto.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, le risorse relative alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, sono destinate al sostenimento di spese relative all'attività di insegnamento effettuate dai docenti della scuola per attività di sostegno/sportelli come specificato nell'**allegato E** al presente contratto.

Art. 26- -Decurtazioni compensi per assenza.

1. Ai sensi del D. Lgs 150/2009 e delle circolari della Funzione Pubblica n. 7/2010 e n.1/2011 si rende necessario adeguare i compensi previsti alle effettive presenze in servizio del personale incaricato. Si procederà dunque alla decurtazione dei suddetti fondi in caso di assenze superiori a giorni 15; mentre in caso di assenze superiori a giorni 90 si procederà ad una successiva valutazione dell'effettivo svolgimento dell'incarico, che, se non pienamente svolto sarà annullato. Sono incluse nel calcolo le assenze a qualunque titolo effettuate ad eccezione delle ferie – riposi compensativi e/o qualunque assenza equiparata a servizio.
2. Al termine dell'anno scolastico, in fase di liquidazione dei compensi per gli incarichi assegnati ad inizio anno, si ritiene necessario effettuare la verifica che le funzioni assegnate siano state effettivamente svolte dai destinatari degli incarichi, anche in caso di eventuali assenze dal servizio del personale stesso a vario titolo.
3. Per il personale docente si tiene conto delle ore risultanti dai registri delle attività extra-curricolari senza tener conto del periodo estivo in cui non si svolgono lezioni, per il personale ATA si effettua la moltiplicazione del compenso giornaliero per le giornate di effettiva presenza in servizio. Per quanto riguarda gli Incarichi Aggiuntivi (personale ATA), si ritiene siano legati alla presenza effettiva sul posto di lavoro.

Art. 27 Progetti

In riferimento ai Progetti Disciplinari, Interdisciplinari, di Classe e di Interclasse sia curricolari che extra si definiscono i seguenti criteri contabili richiamando la stretta osservanza dei limiti annuali di bilancio di ogni progetto definiti con delibera del Consiglio d'Istituto :

- a) Per la progettazione ed il coordinamento è riconosciuta di norma una retribuzione forfettaria pari ad 1ora ogni 5 da conteggiarsi sul totale delle ore del progetto effettivamente svolte; dette ore verranno retribuite con € 17.50;
- b) In caso di finanziamento proveniente da esterni (es.bandì regionali, EELL) le attività, di cui al punto a), del docente/referente nonché la docenza da parte di interni o esterni (esperti...) saranno a carico del finanziamento ad hoc per motivi di non ricaduta sul FIS;

Tale modalità è percorribile quando le voci suddette siano comprese nella progettazione iniziale e, pertanto, previste come spese, che verranno ridotte in proporzione se il finanziamento sarà di minore entità (es. vedi Bandì comunali e provinciali o Bandì fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì...);

c) Per l'attività di accompagnamento di gruppi di alunni per la partecipazione a convegni o manifestazioni culturali nel territorio, si riconosce al docente accompagnatore una retribuzione forfettaria di un'ora per le attività pomeridiane, e di 2 ore per le attività mattutine qualora queste coincidano con il giorno libero del docente accompagnatore stesso;

d) Per altri incarichi formalmente assegnati è riconosciuta la retribuzione per le ore effettivamente svolte e dichiarate entro il limite di disponibilità;

Per la retribuzione dei progetti istituzionali e/o scambi a carico del FIS si fa riferimento alla procedura sopra esplicitata.

Per altri progetti con risorse ad hoc, che prevedano anche i compensi per il personale interno, fa fede la scheda presentata al momento della richiesta, approvata dal Consiglio di istituto, e quella finale del progetto esecutivo compilata dal Responsabile/Coordinatore del progetto stesso, d'intesa con i colleghi interessati.

In particolare per il nostro istituto si riconoscono :

1) l'attività non d'insegnamento, anche in presenza di altri docenti e/o di esperti, al di fuori dell'orario di insegnamento, per la realizzazione di progetti d'Istituto o di classe, sulla base delle ore effettivamente svolte e documentate (registro di classe e personale e nel Pof di Classe/Scheda Progetto). A fine anno scolastico, ogni partecipante al progetto indicherà nell'area Partecipazione a Progetti il titolo e le ore prestate per progetto attuato.

Sarà cura dell'ufficio operare il controllo incrociato tra PTOF di Classe \scheda progetto e dichiarazione del docente.

2) l'attività di insegnamento è retribuita con compenso orario di 35,00 euro

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € 11.363,35 lordo dipendente;
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
il compenso più basso non potrà essere inferiore a 400,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1200 euro;

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70 % di quanto previsto inizialmente.

FORLI' 23.04.2018

Letto, firmato e sottoscritto

Per la Parte Pubblica
Dott.ssa Susi Olivetti in qualità di Dirigente Scolastico

Per la Parte Sindacale
Prof.ssa Maria Nazzarena Bartoletti CISL

Sig.ra Flavia Brunelli CGIL

Sig.ra Laura Bazzocchi CGIL
